

## LINEE GUIDA

### A - PROGETTI DI RICERCA

Nell'attuazione degli interventi di cui all'Allegato I dell'APQ del 11 ottobre 2012 si dovrà tenere conto di tutte le indicazioni contenute nel presente documento.

Le attività finanziabili per i progetti di ricerca sono quelle di studio e di ricerca teorico sperimentale miranti ad acquisire nuove conoscenze per la messa a punto di prodotti/servizi/processi e le conseguenti attività di progettazione, estese fino alla realizzazione di prototipi e/o impianti pilota o dimostrativi.

I progetti di ricerca finanziabili devono contenere, in misura minima, i seguenti dati:

- Descrizione dell'obiettivo finale con riferimento al prodotto/processo/servizio da sviluppare, con particolari riferimenti alle caratteristiche e prestazioni da realizzare;
- descrizione delle modalità di funzionamento con specifiche parametri quantitativi da conseguire unitamente alla descrizione delle principali problematiche di R&S;
- indicazione delle principali problematiche tecnico-scientifiche o tecnologiche da risolvere per conseguire l'obiettivo e descrizione delle soluzioni che si intendono studiare.
- durata (in mesi) e data di inizio del progetto;
- luoghi di svolgimento del progetto;
- dati anagrafici, titolo di studio, ed il relativo curriculum vitae del Responsabile del progetto;
- quadro economico del progetto con ripartizione per voci di costo secondo lo schema di cui alle schede di monitoraggio allegato all'APQ, per voci di costo ammissibili e per annualità.
- descrizione del prodotto/processo/servizio che si intende sviluppare, con evidenza dei principali moduli o elementi componenti, detti Obiettivi Realizzativi (OR);
- individuazione degli Obiettivi realizzativi, con la descrizione delle singole attività di ricerca necessarie per la realizzazione di ciascun obiettivo realizzativo e le eventuali conoscenze, moduli, elementi componenti, risultati già disponibili in house o acquisibili commercialmente;
- individuazione di almeno un indicatore di realizzazione fisica/di programma, un indicatore occupazionale, un indicatore di risultato del programma. Per ciascuno degli indicatori precedenti è necessario inserire: un valore-obiettivo iniziale alla data di avvio delle attività progettuali, un valore attuale di revisione del valore iniziale in sede di ciascuna sessione di monitoraggio, un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio. Gli indicatori di realizzazione e gli indicatori occupazionali vengono suggeriti dal sistema CUP all'atto del rilascio del codice stesso, l'indicatore di risultato è stabilito dal Programma PAR-FSC;
- rappresentazione del programma complessivo con un diagramma temporale lineare, con evidenza delle date previste di completamento dei singoli obiettivi realizzativi (OR), e l'eventuale Obiettivo di Investimento (OI) in relazione alle risorse finanziarie messe a disposizione secondo il sistema delle annualità;
- redazione, con strumenti anche grafici, dell'analisi costi – benefici del progetto al fine di valutare i benefici in relazione agli obiettivi programmati;
- redazione di un abstract che indichi in sintesi le prospettive di utilizzazione dei risultati della ricerca volte a favorire condizioni di sviluppo e di salvaguardia e/o incremento occupazionale. Le parti dell'abstract devono, in misura minima, evidenziare le motivazioni, l'individuazione dei problemi e il metodo di risoluzione degli stessi, i risultati previsti;
- indicazione degli aspetti quantitativi per la valutazione dell'effetto incentivante dell'intervento pubblico rispetto alle normali attività di ricerca;
- indicazione degli elementi che distinguono il programma di ricerca proposto dalle attività normali dell'ente beneficiario e soprattutto in relazione a studi e o prodotti esistenti nei settori investiti dalla ricerca;
- specificazione, con relazioni e con ogni altro strumento, dell'interesse tecnico-scientifico del progetto di ricerca indicando in primo luogo le novità e originalità delle conoscenze acquisibili, descrivendone inoltre le attuali tecnologie e soluzioni confrontabili utilizzate sia a livello nazionale sia a livello internazionale;

- descrizione di un quadro dettagliato concernente le specifiche utilità delle conoscenze acquisibili per innovazioni di prodotto/processo/servizio che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo del settore di riferimento;
- individuazione delle caratteristiche tecnologiche attuali e prospettive dell'offerta, prevedibili evoluzioni della domanda indotte dal trend della tecnologia, validità prospettica del progetto.
- previsione della localizzazione dello sfruttamento industriale indicando gli stabilimenti, eventualmente coinvolti se è ipotizzato uno sfruttamento ai fini industriali;
- dichiarazione che le attività di ricerca finanziate sono svolte dal soggetto attuatore in maniera indipendente, senza condizionamenti di mercato.

#### **B - ADEMPIMENTI PRESSO LA STRUTTURA DI RICERCA**

I responsabili scientifici devono seguire l'approvazione delle varie fasi progettuali presso gli organi competenti della struttura di ricerca.

Le strutture di ricerca dispongono del personale competente per seguire dal punto di vista amministrativo e contabile, di concerto con il responsabile scientifico, la gestione del progetto. Le spese devono essere ordinate secondo le linee guida del presente capitolato ed in accordo con i regolamenti universitari.

#### **C - ADEMPIMENTI DELLA REGIONE**

Il progetto esecutivo è istruito dal Servizio individuato con atto del Direttore Generale della Giunta Regionale n. 87/2013. Qualora l'intervento abbia carattere interdisciplinare il direttore del servizio predetto può avvalersi della collaborazione di altri servizi competenti in materia.

I Responsabili scientifici ed i Responsabili d'Intervento del soggetto attuatore hanno l'obbligo di fornire sin dalla fase di valutazione del progetto esecutivo e per tutta la durata dell'attuazione dello stesso ogni collaborazione richiesta dal Direttore del Servizio predetto al fine di superare ogni problematica che possa emergere in corso di istruttoria e di garantire una efficace ed efficiente attività progettuale.

L'esito dell'istruttoria sarà comunicato al RUA al fine della formulazione e sottoscrizione, da parte dello stesso, della proposta di provvedimento di approvazione dell'atto di concessione.

Il Servizio competente all'istruttoria, così come sopra individuato, provvede, altresì, al controllo delle attività progettuali e delle modalità di esecuzione. Le risultanze del controllo sono trasmesse al Responsabile Unico dell'Accordo che adotta i provvedimenti necessari così come esplicitato nel disciplinare di concessione.

#### **D - ATTUAZIONE DI OPERAZIONI IN REGIME CONTRATTUALE**

Le operazioni in regime contrattuale devono essere regolate da contratti, stipulati per iscritto tra il soggetto attuatore/aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi; il principio generale di riferimento per tutte le procedure deve essere la disciplina prevista dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal relativo regolamento di attuazione di cui al DPR n. 207/2010.

#### **E - IL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) E INDICATORI**

Il Soggetto attuatore è tenuto a richiedere l'assegnazione del CUP, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 3/2003 e della delibera del CIPE n. 143/2002.

Il CUP costituisce uno strumento che consente all'amministrazione di identificare ogni progetto d'investimento pubblico, con una codifica valida per tutte le amministrazioni e per i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel ciclo di vita dei progetti stessi.

Per ciascun progetto deve essere individuato almeno un indicatore di realizzazione fisica/di programma, un indicatore occupazionale, un indicatore di risultato del programma. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal software. Per ciascuno degli indicatori precedenti è necessario inserire:

- un valore-obiettivo iniziale alla data di avvio delle attività progettuali,
- un valore obiettivo attuale di revisione del valore iniziale in sede di ciascuna sessione di monitoraggio,

- un valore obiettivo raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

## **F - PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI**

Il finanziamento concesso per la realizzazione degli interventi di ricerca potrà essere erogato con le seguenti modalità:

- erogazione in anticipazione;
- erogazione per stato avanzamento attività;
- erogazione a saldo.

Le erogazioni saranno liquidate secondo quanto prescritto nel disciplinare di concessione.

## **G - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI**

Sono ammessi al finanziamento soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento della ricerca, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e liquidati in tale periodo; vale cioè il criterio di "cassa", con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente e dei prelievi di materiali da magazzino.

Tale criterio di cassa va rispettato anche nell'ambito dei singoli rendiconti contabili relativi ai previsti stati d'avanzamento, che non possono presentare costi non ancora sostenuti e liquidati entro la data di conclusione del periodo cui si riferiscono.

Qualora un bene venga acquisito utilizzando la forma del "leasing", sarà ammessa al finanziamento soltanto la quota capitale delle singole rate pagate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con il Soggetto Attuatore, le disposizioni su determinazione e imputazione dei costi contenute nella presente si intendono estese anche a tali collegate. Fermo restando l'obbligo per queste ultime di emettere regolare fattura, l'importo ammesso al finanziamento è il minore tra il costo di fattura e quello risultante dall'applicazione dei presenti criteri contabili.

Restano in ogni caso esclusi gli oneri per spese e commissioni di gara.

Sono inoltre esclusi dal finanziamento i costi relativi a mobili ed arredi.

### **a.1 Personale dipendente.**

Questa voce comprenderà il personale dipendente impegnato nelle attività di ricerca e/o sviluppo e in quelle di gestione tecnico-scientifica (comprese le attività di coordinamento tra i vari enti esterni).

Il costo relativo sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario da determinare come appresso indicato:

- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il "costo orario" sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie; per il personale universitario convenzionalmente le ore lavorative annue si assumono pari a 1560;
- ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie;
- le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.

### **a.2 Personale non dipendente.**

Questa voce comprenderà il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (nonché il personale titolare di specifico assegno di ricerca) impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto **a.1**, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell'impresa finanziata. Il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l'impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture del soggetto attuatore.

Il costo riconosciuto sarà quello di fattura con l'esclusione di eventuali diarie e spese, che rientrano nelle spese generali di cui al successivo punto **b**. Tale costo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto

presso la struttura del soggetto attuatore valorizzate al costo orario previsto nel contratto. Per gli assegni di ricerca il costo riconosciuto sarà quello relativo all'importo dell'assegno maggiorato degli oneri di legge, con l'esclusione di eventuali diarie e spese che rientrano nelle spese di cui al successivo punto b. I costi per le attività svolte fuori dalla struttura del soggetto attuatore rientrano invece tra le consulenze o le prestazioni di terzi di cui ai successivi punti e ed f. Il soggetto attuatore ha comunque facoltà di presentare fra le consulenze o le prestazioni di terzi anche i costi per le collaborazioni fornite presso la propria struttura.

#### **b. Spese generali di ricerca e sviluppo.**

L'importo della voce "spese generali" sarà riconosciuto, previa documentazione di rendicontazione, nella misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'ammontare dei costi per il personale dipendente e non dipendente. Le spese generali si intendono riferiti ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca e/o sviluppo:

- personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie, ecc.);
- funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, ecc.);
- funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, ecc.);
- assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc.);
- funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale; acquisti; ecc.);
- spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;
- costo del personale per l'esecuzione di attività non classificabili come ricerca e/o sviluppo in senso stretto quali, ad esempio, incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione;
- corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.);
- spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria assicurazioni, ecc.) con esclusione di quelle di cui alla successiva voce d. , nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.

Le spese generali comuni a più progetti e/o ad altre attività del Soggetto Attuatore devono essere imputate per quota parte, in funzione dell'effettivo utilizzo (utilità ripetuta). I relativi criteri di imputazione dovranno essere esplicitati in sede di rendicontazione.

#### **c. Attrezzature.**

In questa voce verranno incluse le attrezzature e strumentazioni acquistate da terzi; in tale voce rientrano sia le attrezzature e strumentazioni specifiche di ricerca ad uso esclusivo del progetto, che quelle acquisite funzionalmente per il progetto ma che verranno utilizzate anche per progetti diversi (cosiddette ad utilità ripetuta). I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

- le attrezzature e le strumentazioni esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi sono computabili ai fini del finanziamento, e i relativi costi sono ammessi relativamente alla quota d'uso specifica del progetto ed imputati per le relative quote di ammortamento, il costo delle attrezzature e delle strumentazioni di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali; per le attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo (da calcolare come indicato al punto precedente) sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso, secondo l'applicazione della seguente formula:

**C = (M/T) x F** dove:

- C = valore calcolato,
- M = numero dei mesi in cui l'attrezzatura è stata effettivamente utilizzata nell'arco della durata temporale del progetto;
- T = tempo di deprezzamento pari a 36 mesi;

- $F$  = costo dell'attrezzatura indicato in fattura.

Nel caso in cui le attrezzature, le strumentazioni ed altri prodotti, riconosciuti ammissibili, siano utilizzati contemporaneamente anche in altri progetti, il costo  $C$  calcolato con la formula di cui sopra, dovrà essere ulteriormente corretto, sempre in linea generale, applicando la formula che segue:

$Q = C \times P$  dove:

- $P$  rappresenta la percentuale di utilizzo dell'attrezzatura o della strumentazione nel progetto di ricerca.

#### **d. Investimenti.**

In questa voce rientrano i costi relativi ad investimenti inerenti i centri di ricerca. Tali costi riguardano:

##### **d.1 progettazione e studi di fattibilità**

Questa prima voce riguarda le attività per la progettazione e le analisi di fattibilità del centro. Il relativo costo, nel caso di prestazione commissionata a terzi, sarà determinato in base alla fattura; per prestazioni interne, il costo va articolato nelle voci di costo pertinenti, elencate nel presente paragrafo, determinate sulla base dei criteri indicati per ciascuna di esse;

##### **d.2 aree e fabbricati**

In questa voce verranno inclusi il suolo acquistato da terzi e i fabbricati (con relativi impianti generali) acquistati da terzi o costruiti ad hoc. Il relativo costo, nel caso di acquisto da terzi, sarà determinato in base alla fattura; per il fabbricato costruito ad hoc, il costo complessivo va articolato nelle voci di costo pertinenti elencate nel presente paragrafo, determinate sulla base dei criteri indicati per ciascuna di esse;

##### **d.3 opere edili e infrastrutture**

Le opere edili comprendono la sistemazione del suolo, le spese murarie, gli interventi per la viabilità e la realizzazione di aree verdi; le infrastrutture comprendono gli impianti tecnologici e le altre infrastrutture specifiche delle strutture di R&S. Il relativo costo, nel caso di acquisizione da terzi, sarà determinato in base alla fattura; per prestazioni interne, il costo complessivo va articolato nelle voci di costo pertinenti elencate nel presente paragrafo, determinate sulla base dei criteri indicati per ciascuna di esse; La voce **d.1** è ammissibile al finanziamento fino ad un importo massimo pari al 5% della somma dei costi relativi alle voci **d.1**, **d.2** e **d.3**.

A sua volta la somma dei costi di cui alle voci **d.1**, **d.2** e **d.3** è ammissibile al finanziamento fino ad un importo massimo pari al 25% del totale degli altri costi del progetto (somma delle voci da "a.1" a "i", escludendo la presente voce "d").

La voce "investimenti" rientra interamente tra i costi della RI.

Nella fase di erogazione, le erogazioni relative alla voce "investimenti" avvengono in misura correlata all'avanzamento degli altri costi del progetto; in particolare, nell'ambito di ogni stato d'avanzamento si considerano i costi complessivi di investimento (**d.1** + **d.2** + **d.3**) esposti (e considerati ammissibili, congrui e pertinenti) dall'inizio del progetto fino a tale stato d'avanzamento, se ne determina l'importo ammissibile al finanziamento (che non deve superare il 25% di tutti gli altri costi del progetto di ricerca) e il corrispondente incentivo spettante (applicando all'importo ammissibile la percentuale di intervento spettante ai costi di RI della zona in cui è ubicato il centro), si eroga la differenza tra l'incentivo così determinato e quello complessivo erogato fino al precedente stato d'avanzamento. Nel caso in cui l'obiettivo relativo al programma di investimenti previsto non viene raggiunto, l'incentivo relativo ai costi per "investimenti" viene revocato e il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto fino a quel momento incassato, eventualmente mediante conguaglio sugli incentivi spettanti alle altre voci di costo.

Per le acquisizioni che avvengono utilizzando la forma del "leasing", la durata del contratto dovrà essere coerente con il vincolo di disponibilità (non inferiore ad anni 5 dalla data di ultimazione degli investimenti) previsto al comma 7 dell'art. 9 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593.

#### **e. Consulenze.**

Comprenderanno le attività con contenuto di ricerca o progettazione commissionate a terzi. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura.

#### f. Prestazioni di terzi.

In questa voce andranno riportate le prestazioni di carattere esecutivo, senza contenuto di ricerca o progettazione, commissionate a terzi. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura.

#### g. Beni immateriali.

In questa voce verranno inclusi beni immateriali acquistati da terzi: risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza. I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo dei beni immateriali sono i seguenti:

- i beni immateriali esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento;
- il costo dei beni immateriali di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura ;
- per i beni immateriali di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo (da calcolare come indicato al punto precedente) sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso.

#### h. Materiali.

In questa voce si includeranno materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nelle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc.. I costi relativi, in caso di acquisto all'esterno, sanno determinati in base alla fattura , ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l'imballo, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali. Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

#### i. Recuperi.

Nella determinazione dei consuntivi di costo si terrà conto dei recuperi dovuti all'attività di ricerca e/o sviluppo, i quali verranno specificati nei consuntivi stessi e verranno computati a decurtazione dei costi. Si intende con il termine "recupero" qualunque rientro nel corso del progetto di somme o valori derivanti:

1. dall'alienazione a terzi, ovvero dall'acquisizione patrimoniale a fini produttivi, di beni materiali pertinenti al progetto quali attrezzature, prototipi, materiali, prodotti sperimentali;
2. dall'alienazione a terzi, ovvero dall'acquisizione patrimoniale a fini produttivi, dei beni immateriali acquistati per il progetto;
3. dall'alienazione a terzi, con rinuncia alla proprietà, di beni immateriali messi a punto con il progetto (con l'eccezione dei casi riguardanti imprese appartenenti ad uno stesso gruppo industriale o soci di un consorzio titolare dell'intervento, sempreché la ricevente abbia stabile organizzazione produttiva in ambito comunitario, dove dovrà prioritariamente essere realizzato lo sfruttamento industriale dei risultati del progetto).

Si effettuerà altresì un recupero in tutti i casi in cui i beni materiali di cui al punto 1 e/o i beni immateriali di cui al punto 2 siano chiaramente utilizzabili a fini produttivi e/o vendibili commercialmente ancorché tale rientro di somme o valori si verifichi a valle della conclusione del progetto.

#### I. Voci di costo.

La corrispondenza tra le voci di costo ammissibili ed il piano dei costi da inserire nella scheda di monitoraggio bimestrale è la seguente:

<b><u>Progettazione e consulenze</u></b>	Costo del personale dipendente e non dipendente, consulenze
<b><u>Valore dei beni</u></b>	Attrezzature, beni materiali ed immateriali
<b><u>Valore del servizio</u></b>	Prestazioni di terzi
<b><u>Spese generali ed accessorie</u></b>	Spese generali di ricerca e sviluppo

**m. Ammissibilità dell' IVA .**

I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di iva nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono, invece, comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile;

**n. Diffusione e disseminazione dei risultati.**

I costi di diffusione e disseminazione dei risultati della ricerca sono ammissibili solo se connessi all'espletamento di attività per la quale siano necessarie competenze specifiche in materia di ricerca che garantiscano ai risultati ottenuti un maggiore impatto sul sistema produttivo e sui livelli occupazionali.

**H. FINANZIAMENTO PUBBLICO DI ATTIVITÀ NON ECONOMICHE**

Se il soggetto attuatore svolge sia attività economiche e sia non economiche dovrà produrre certificazione che attesti che i due tipi di attività ed i relativi costi siano distinti nel bilancio di esercizio annuale.

Le attività di trasferimento di tecnologia (concessione di licenze, creazione di spin-off, e altre forme di gestione di conoscenza create dagli organismi di ricerca) rivestono carattere non economico qualora siano "di natura interna" e tutti i redditi provenienti da dette attività siano reinvestiti nelle attività principali degli organismi di ricerca.

**I. FINANZIAMENTO PUBBLICO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE**

Qualora l'ente attuatore svolga attività economiche (come la cessione in locazione di infrastrutture, la fornitura di servizi ad imprese commerciali o l'esecuzione di contratti di ricerca) ciò avrà luogo alle normali condizioni di mercato e il finanziamento pubblico di queste attività economiche, in generale, costituirà aiuto di stato, e pertanto saranno applicate le normali disposizioni relativi agli aiuti di stato.

SCHEMA DISCIPLINARE

# REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE

**PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) 2007-2013;**

**ASSE I -INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ;**

**LINEA D'INTERVENTO I.C – INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA**

**SOGGETTO ATTUATORE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE**

**TITOLO PROGETTO:** \_\_\_\_\_

**RESPONSABILE  
DELL'INTERVENTO:** \_\_\_\_\_

**IMPORTO DEL FINANZIAMENTO :** \_\_\_\_\_

**CUP :** \_\_\_\_\_

**FONTI DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007 - 2013**

## PREMESSE

VISTO l'Accordo di Programma Quadro "Innovazione e Ricerca Universitaria" Allegato 1 tra il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica- *Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale*, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - *Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca* e la Regione Molise - *Direzione dell'Area Prima Programmazione regionale e coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale* stipulato in data 11 ottobre 2012, nell'ambito della Linea di intervento I.C dell'Asse I del PAR Molise 2007-2013;

VISTO il d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297 recante "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" e relativo Decreto Ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27.07.1999, n. 297" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTA la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 "Fondo per lo sviluppo e la coesione modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013;

VISTO l'art. 13, comma 2, della L.R. n.16 del 20/08/2010 che prevede la deroga espressa al limite previsto dal comma 1 del medesimo articolo in materia di anticipazioni a favore delle università;

VISTO l'art. 13, commi 3 e 4 della L.R. n.16 del 20/08/2010 che prevede che le risorse erogate a titolo di anticipazione e acconto devono comunque essere utilizzate prima di ogni ulteriore accredito allo stesso soggetto attuatore per il medesimo intervento;

VISTO l'art. 2, comma 11 della L.R. n.1 del 13/01/2009 e ss.mm.ii., il quale stabilisce, tra l'altro, che tutte le sanzioni comminate alla Regione Molise, in applicazione della normativa dello Stato, a causa del mancato rispetto della tempistica CIPE per l'utilizzo delle risorse FSC, saranno trasferite ai soggetti attuatori inadempienti tramite immediato disimpegno sul

relativo capitolo di bilancio regionale ed eventuale recupero, su decisione della Giunta regionale, delle risorse erogate in regime di anticipazione e non rimborsabili da parte dello Stato.

**VISTO** l'art. 2, comma 12 della L.R. n.1 del 13/01/2009 che prevede che le economie, a qualsiasi titolo maturate dal soggetto attuatore nell'attuazione di affidamenti di lavori, servizi e forniture, quali riduzioni di attività, ribassi d'asta, salvo l'utilizzo di parte di essi nel limite previsto dall'articolo 132, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, secondo la procedura fissata con l'articolo 86, comma 3, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, rettifiche a collaudo o stato finale, accertate a seguito di ogni segmento procedurale, torneranno con immediatezza nelle disponibilità del bilancio regionale;

**VISTO** l'art. 2, comma 14, della L.R. n.1 del 13/01/2009 che prevede l'obbligo dei soggetti attuatori di riportare espressa menzione di quanto previsto al comma 12 negli atti rilevanti dei procedimenti contrattuali (bandi e disciplinari di gara, convenzioni, contratti) al fine di rendere informati della procedura tutti i soggetti interessati a stipulare convenzioni o a partecipare a gare di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture finanziati con risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate, dei Fondi dell'Unione europea e fondi regionali, a pena del blocco del trasferimento delle risorse dal bilancio regionale alle amministrazioni aggiudicatrici;

**VISTA** la deliberazione di G.R. 576 del 20.09.2012 “Programma Attuativo regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC 2007/2013) Asse I – Linea di intervento I.C. “Innovazione e ricerca Universitaria”;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 380 del 4 giugno 2012 “Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007 -2013. Delibera CIPE n. 63 del 3 agosto 2011 (G.U. n. 9 del 12 gennaio 2012). Organizzazione Governance. Individuazione Responsabili di Linea di Intervento / Accordo di Programma Quadro”;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 186 del 20 marzo 2012 “Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007 -2013. Delibera CIPE n. 63 del 3 agosto 2011 (G.U. n. 9 del 12 gennaio 2012). Governance del Programma. Organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo. Definizione”;

**VISTA** la legge 22-4-1941 n.633 e ss.mm.ii. in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

**VISTO** il D.Lgs n.30 del 10/2/2005 e ss.mm.ii. in materia di proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della Legge 12/12/2002 n. 273;

**VISTA** la Determinazione del Direttore Generale n.87 del 5/2/2013, avente ad oggetto “APQ Innovazione e ricerca Universitaria sottoscritto in data 11.10.2012. Disposizioni operative”;

**TUTTO CIÒ PREMESSO LA REGIONE MOLISE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1) RECEPIMENTO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

**Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.**

**Ne costituisce/constituiscono allegato/i:**

- 1. Accordo di programma quadro -Innovazione e ricerca universitaria-  
“ARTICOLATO”**
- 2. Accordo di programma quadro -Innovazione e ricerca universitaria- “ALLEGATO 1  
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO”**
- 3. Linee guida**
- 4. Progetto di ricerca unitamente al quadro economico approvati**
- 5. Cronoprogramma delle attività di ricerca**
- 6. Scheda di monitoraggio**
- 7. Schema tipo per la rendicontazione**

**Art. 2) DEFINIZIONI**

**Ai fini del presente disciplinare si intende:**

- a) per “Accordo”, l’Accordo di Programma Quadro ”Innovazione e ricerca  
Universitaria”;**
- b) per “Intervento”, ciascun progetto inserito nell’Accordo;**
- c) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascun  
sottoscrittore dell’Accordo che, per la Regione, è individuato nel Direttore dell’Area  
Prima della Direzione Generale della Giunta Regionale, Responsabile della  
programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);**
- d) per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA),  
il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione  
dell’Accordo, che è individuato nel direttore del Servizio Supporto alle Attività del  
Direttore Generale;**
- e) per “Soggetto Attuatore”, l’Università degli Studi del Molise, incaricata della  
realizzazione dell’intervento;**
- f) per “Responsabile dell’Intervento” (RI), il soggetto individuato nell’ambito  
dell’organizzazione del Soggetto Attuatore, quale “Responsabile Unico del  
Procedimento - RUP” ai sensi della normativa vigente;**

- g) per “SGP”, il Sistema di Gestione Progetti, applicativo informatico utilizzato per il monitoraggio dell’attuazione degli interventi;
- h) per “RAE”, il Rapporto Annuale di Esecuzione dell’Accordo.

### **Art. 3) OGGETTO DEL DISCIPLINARE**

**3.1 – Il presente disciplinare regola i rapporti tra la Regione Molise e l’Università degli Studi del Molise (di seguito denominato Soggetto Attuatore) per la concessione del finanziamento di € \_\_\_\_\_ finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca: codice \_\_ – \_\_\_\_\_, tra quelli individuati e disciplinati negli allegati I, I.a, I.b ,I.c e I.d, come riportato nella tabella I allegata all’Accordo.**

**E’ obbligo del Soggetto Attuatore garantire la divulgazione e disseminazione dei risultati della ricerca, fermo restando l’esclusiva proprietà degli stessi in capo all’Amministrazione Regionale.**

**3.2 – Entro sette giorni dalla notifica del presente disciplinare, il Soggetto Attuatore trasmette al RUA/Direttore del Servizio Supporto al Direttore Generale della Giunta Regionale il progetto di ricerca e gli allegati di cui al punto A delle linee guida, approvato dall’organo competente, unitamente all’accettazione del disciplinare e alla copia conforme della nomina del responsabile dell’intervento. Il RUA/Direttore del Servizio Supporto al Direttore Generale della Giunta Regionale, acquisito l’esito dell’istruttoria del servizio competente, così come individuato con atto del Direttore Generale della Giunta Regionale n. 87/2013, propone la concessione del finanziamento al Direttore Generale.**

### **Art. 4) FUNZIONI E COMPETENZE**

**4.1 – Il Soggetto Attuatore svolge tutte le funzioni e le attività di competenza per la realizzazione dell’intervento programmato. In particolare, qualora abbia necessità di approvvigionamento di beni e/o servizi e/o professionalità esterne dovrà seguire le procedure previste dalla normativa vigente ad esso applicabile. Il responsabile dell’attuazione dei singoli interventi (RI), oltre ad attestare la congruità dei cronoprogrammi e predisporre la redazione della scheda – intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute, in fase di monitoraggio svolge i seguenti compiti:**

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l’attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi;

- c) **monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;**
- d) **trasmettere al RUA (Responsabile Unico dell'Accordo), con cadenza bimestrale, le schede di monitoraggio degli interventi, aggiornando il modello allegato (All.n. 6), per consentire l'inserimento dei dati richiesti nel Sistema Gestione progetti (SGP);**
- e) **trasmettere al RUA e al RUPA (Responsabile Unico delle Parti), con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.**

**4.2 – La Regione svolge, attraverso il RUPA, il compito di:**

- a) **vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Regione ai fini dell'attuazione degli interventi contemplati nell'APQ;**
- b) **riprogrammare le economie derivate dall'attuazione del progetto di ricerca ed accertate dal RUA in sede di monitoraggio, ai sensi della delibera CIPE n. 41/2012 e della legge regionale (come previsto nell'Accordo). Ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo, le economie riprogrammabili derivanti dall'attuazione degli interventi, opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità a quanto stabilito nelle delibere CIPE n. 41/2012 e n. 78/2012, e nella legge regionale n. 1/2009 e ss.mm.ii.**

**4.3 – La Regione svolge, attraverso il RUA, il compito di:**

- a) **rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori dell'APQ, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;**
- b) **coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;**
- c) **promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;**
- d) **monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico;**

- e) **coordinare il Responsabile di intervento nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio degli interventi nel sistema SGP-BDU;**
- f) **assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC";**
- g) **provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;**
- h) **individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei Sottoscrittori;**
- i) **comunicare ai soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui all'art 11 del documento condiviso dell'accordo di programma.**

**In ogni caso la Regione resta estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Intervento.**

**4.4 – Con provvedimento n.87 del 5/2/2013 del Direttore Generale la Regione Molise ha individuato i Servizi regionali competenti ai quali ha attribuito, nell'ambito di riferimento degli interventi programmati, l'attività di valutazione dei progetti, propedeutica alla sottoscrizione dei disciplinari di concessione del finanziamento, nonché il controllo della conseguente articolazione delle attività che saranno svolte e delle modalità di esecuzione, determinante per le successive fasi di liquidazione degli stati di avanzamento delle attività e del saldo finale, anche al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nei settori di riferimento.**

## **Art. 5) DURATA**

**5.1 - Il rapporto di concessione decorre dal 11 Ottobre 2012, data di stipula dell'Accordo di Programma Quadro "Innovazione e Ricerca Universitaria". Entro la scadenza improrogabile 31 Dicembre 2015 il Soggetto Attuatore dovrà svolgere tutte le attività necessarie per la realizzazione dell'intervento, ivi comprese la definizione e la liquidazione di tutti i rapporti connessi, nonché la richiesta dell'ultima rata a saldo, secondo quanto previsto al successivo articolo 8. Il rapporto di concessione si conclude con l'erogazione dell'ultima rata a saldo di cui all'articolo 8.**

**5.2 - La durata stabilita per le attività necessarie per la realizzazione dell'intervento non potrà essere prorogata; non saranno, quindi, prese in considerazione le richieste di proroga che prevedono la conclusione dell'intervento dopo la scadenza di cui al precedente punto 5.1.**

**5.3 - Qualora il Soggetto Attuatore non rispetti la tempistica di cui al punto 5.1, la Regione procederà alla chiusura del rapporto, disponendo la revoca totale del finanziamento assegnato ed il conseguente recupero delle somme erogate e degli interessi maturati.**

## **Art. 6) IMPORTO DEL FINANZIAMENTO**

**6.1 - L'importo del finanziamento concesso per l'intervento " \_\_\_\_\_ " è pari a € \_\_\_\_\_ , così come stabilito nell'Accordo e rappresenta quello massimo assegnabile per la realizzazione dell'intervento in oggetto, nel quale è compreso, quindi, ogni onere preordinato, conseguente e connesso.**

**6.2 – I costi ammissibili sono quelli di cui al D.M. 8 agosto 2000 n. 593, come modificato dal D.M. 2 gennaio 2008, così come descritti nelle allegate Linee Guida. In particolare, così come chiarito dalla nota esplicativa relativa al D.M. 2 gennaio 2008, le spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, debbono essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia adeguatamente supportata dalla contabilità generale ed analitica e comunque non eccedente il 50% del costo del personale.**

**6.3 - Ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 13 gennaio 2009 n. 1, è fatto obbligo al Soggetto Attuatore di riportare espressa menzione, negli atti rilevanti dei procedimenti contrattuali (bandi e disciplinari di gara, convenzioni, contratti), che le economie accertate a seguito degli esiti di eventuali gare e di ogni successivo segmento procedurale saranno immediatamente disimpegnate e torneranno nella disponibilità del bilancio regionale. L'omessa menzione determinerà il blocco del trasferimento delle risorse dal bilancio regionale alle amministrazioni aggiudicatrici.**

**Ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo, le economie riprogrammabili derivanti dall'attuazione degli interventi, opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità a quanto stabilito nelle delibere CIPE n. 41/2012 e n. 78/2012, e nella legge regionale n. 1/2009 e ss.mm.ii.**

**6.4 - In sede di chiusura del rapporto di concessione, sarà determinato l'importo definitivo ammesso a finanziamento, nel rispetto del quadro economico analitico di cui al progetto esecutivo oggetto di formale concessione del finanziamento. Qualunque eccedenza di spesa, per qualsiasi motivo determinata rispetto al predetto importo definitivo, farà carico al Soggetto Attuatore, che provvederà a propria cura e spese alla relativa copertura finanziaria.**

## **Art. 7) VARIAZIONI AL PROGETTO DI RICERCA**

**7.1 – Il Soggetto Attuatore non può apportare alcuna variazione al progetto esecutivo approvato, se non nei casi di seguito previsti e comunque previa autorizzazione del RUA/Direttore del Servizio Supporto al Direttore Generale della Giunta Regionale e fermo restando il limite massimo dell'importo complessivo dell'intervento.**

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;**
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie -non esistenti al momento della redazione del progetto esecutivo- che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;**
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del progetto.**

**Sono inoltre consentite rimodulazioni del progetto che prevedano anche eventuali varianti al quadro economico, fermo restando il limite massimo dell'importo complessivo dell'intervento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del progetto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute.**

**Le varianti di cui al presente articolo sono motivatamente proposte al RUA dal Responsabile dell'Intervento d'intesa con il Direttore del Servizio Regionale competente, ai sensi dell'art.4.4 del presente disciplinare, con relativa dichiarazione che le modifiche non comportano sostanziali variazioni al progetto di ricerca approvato.**

**7.2. Il Soggetto Attuatore si impegna a trasmettere alla Regione, entro 20 gg. dall'autorizzazione, copia conforme dell'atto di approvazione delle eventuali varianti, con la indicazione del nuovo quadro economico e con allegata la certificazione di competenza del RI. La Regione provvederà alla successiva approvazione del progetto modificato, con la conseguente rideterminazione del finanziamento assegnato e l'accertamento e il disimpegno delle eventuali economie. Nel caso di accertamento di economie queste saranno comunicate dal RUA al RUPA, che provvederà a proporre al Tavolo dei sottoscrittori la riprogrammazione delle stesse.**

**7.3 - In ogni caso le eventuali varianti vengono redatte e approvate nella piena ed esclusiva responsabilità del Soggetto Attuatore e non possono determinare comunque un importo complessivo maggiore di quello inizialmente assegnato o successivamente rideterminato nelle varie fasi procedurali. Resta a carico del Soggetto Attuatore ogni e qualsiasi maggiore onere.**

## **Art. 8) TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE**

**8.1 – Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria per la regolare esecuzione delle attività di ricerca e per ogni altra attività ad essa connessa, la Regione Molise, sulla base delle richieste del Soggetto Attuatore, disporrà a favore del Soggetto medesimo l'erogazione dei trasferimenti finanziari secondo le modalità di seguito riportate. Il Soggetto Attuatore si impegna ad utilizzare, per le somme oggetto di finanziamento, un sistema contabile distinto, in modo da facilitare la eventuale verifica delle spese da parte delle autorità di controllo.**

**I trasferimenti finanziari, a favore del Soggetto Attuatore, saranno determinati per :**

- anticipazione;**
- stati di avanzamento delle attività;**
- saldo.**

**In senso generale i trasferimenti finanziari saranno effettuati utilizzando il 90% dell'importo complessivo riservando la differenza pari al 10% al pagamento della rata di saldo a conclusione della ricerca, pertanto i trasferimenti saranno suddivisi, annualmente, per anticipazioni e per ciascun stato di avanzamento delle attività, rispettivamente nella misura del \_\_ % e del \_\_ % dell'importo della rispettiva annualità.**

**Annualmente i pagamenti non potranno essere effettuati in misura superiore al 90% delle annualità, la differenza sarà accumulata e utilizzata quale corrispettivo economico dovuto a titolo di saldo per le attività concluse e contabilizzate con lo stato finale dei lavori.**

### **TRASFERIMENTO PER ANTICIPAZIONE**

**L'anticipazione è fissata nella misura del \_\_% dell'importo totale dell'intervento di cui all'articolo 6 del presente disciplinare, e sarà erogata in tre rate, una per ogni annualità, come di seguito riportato:**

**I rata: l'anticipazione è pari al \_\_% della prima annualità prevista dal piano finanziario allegato all'accordo, per un importo di (€\_\_\_\_\_);**

**II rata: l'anticipazione è pari al \_\_% della seconda annualità prevista dal piano finanziario allegato all'accordo, per un importo di (€\_\_\_\_\_);**

**III rata: l'anticipazione è pari al \_\_% della terza annualità prevista dal piano finanziario allegato all'accordo, per un importo di (€\_\_\_\_\_);**

**Il trasferimento delle rate di anticipazione sarà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento, da parte del RUA/Direttore del Servizio Supporto al Direttore Generale della Giunta Regionale, della richiesta, a firma del legale rappresentante del Soggetto Attuatore.**

La richiesta della prima rata di anticipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1- certificazione con la quale il RI attesta l'avvio delle attività del progetto di ricerca, specificandone la data di inizio nel cronoprogramma;
- 2- che non sussistono motivi e impedimenti di qualsiasi genere che potrebbero comportare la sospensione o pregiudicare la regolare prosecuzione, secondo i tempi e il programma fissato, della ricerca e di ogni altra attività connessa, se non per causa di forza maggiore;
- 3- l'impegno del R.I. ad ottemperare a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della legge regionale n. 1/2009;
- 4- impegno del R.I. a rendicontare quanto ricevuto a titolo di anticipazione in concomitanza con il primo stato avanzamento attività;
- 5- certificazione, a firma del legale rappresentante del Soggetto Attuatore, che attesta l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle somme oggetto di finanziamento.

Le richieste delle rate di anticipazione successive alla prima potranno essere presentate alla Regione soltanto a seguito di regolare presentazione e liquidazione degli stati di avanzamento delle attività relativi alle precedenti annualità e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

1. che non sussistono motivi e impedimenti di qualsiasi genere che potrebbero comportare la sospensione o pregiudicare la regolare prosecuzione, secondo i tempi e il programma fissato, della ricerca e di ogni altra attività connessa, se non per causa di forza maggiore;
2. impegno del R.I. a rendicontare quanto ricevuto a titolo di anticipazione in concomitanza con il primo stato avanzamento attività successivo.

Senza che il Soggetto Attuatore possa aver nulla a pretendere, le richieste di anticipazione potranno essere evase secondo la predetta tempistica nel rispetto del patto di stabilità interno e compatibilmente con la regolarità dei flussi finanziari Stato-Regione, nonché con l'effettiva riapertura ed operatività dell'esercizio finanziario e con la chiusura delle operazioni contabili disposta annualmente dalla Tesoreria regionale; per tale ultimo aspetto, le richieste dovranno pervenire al RUA/Direttore del Servizio Supporto al Direttore Generale della Giunta Regionale entro e non oltre il 30 settembre, per consentire la definizione di tutte le operazioni di liquidazione e di effettivo pagamento entro la fine dell'anno.

Il soggetto attuatore garantisce, in ogni caso, la sostenibilità finanziaria e gestionale degli interventi.

## **TRASFERIMENTI INTERMEDI PER STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA'**

**I trasferimenti intermedi verranno corrisposti a seguito di presentazione di stati di avanzamento, in corrispondenza di un avanzamento minimo delle attività pari a € \_\_\_\_\_;**

**Complessivamente la somma dei trasferimenti intermedi e delle anticipazioni non può superare il 90% dell'intero importo del progetto.**

**L'importo corrispondente all'avanzamento, al netto dell'anticipazione e degli stati di avanzamento già pagati, sarà liquidato entro 60 giorni dal ricevimento, da parte del RUA/Direttore del Servizio Supporto al Direttore Generale della Giunta Regionale, dell'atto di approvazione dello stato di avanzamento unitamente alla richiesta, quest'ultima a firma del legale rappresentante del Soggetto Attuatore, corredata dalla seguente documentazione:**

### **1) Certificazione del RI, che attesti:**

- a) l'avanzamento della spesa effettivamente sostenuta (liquidata e quietanzata) dal Soggetto Attuatore;**
- b) l'avanzamento delle attività nel rispetto del cronoprogramma;**
- c) la conformità della spesa rispetto alle previsioni del progetto approvato;**
- d) che non sussistono motivi e impedimenti di qualsiasi genere che potrebbero comportare la sospensione o pregiudicare la regolare prosecuzione, secondo i tempi e il programma fissato, della ricerca e di ogni altra attività connessa, se non per causa di forza maggiore;**
- e) che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 per assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari relativi al finanziamento assegnato per la realizzazione dell'intervento in oggetto;**
- f) l'indicazione del CIG utilizzato nel caso di acquisizione di servizi e forniture;**
- g) che si è ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della legge regionale n. 1/2009.**

**2) Certificazione di rendiconto attestante l'avanzamento della spesa di cui al punto 1.a, redatta secondo lo schema tipo (ALLEGATO 7), riportante l'elenco dettagliato delle spese sostenute alla data della richiesta, sottoscritta dal RI e dal Responsabile Scientifico. Dovranno essere fornite le informazioni richieste per tutte le spese, comprese quelle generali, indicando per ognuna il riferimento alle singole voci riportate nel quadro economico approvato. La certificazione dovrà essere fornita anche in formato elettronico (file excel).**

**3) Documentazione giustificativa di cui al successivo punto 8.2.**

- 4) **Relazione scientifica che descriva le attività di ricerca effettuate ed i risultati raggiunti alla data della richiesta.**

All'atto della presentazione degli stati di avanzamento delle attività dovranno essere rendicontati, con le medesime modalità, anche i costi sostenuti a fronte dell'erogazione dell'anticipazione dell'annualità di riferimento, pena la revoca del finanziamento.

#### **TRASFERIMENTO A SALDO**

La richiesta della rata a saldo, pari al 10% dell'importo globale del finanziamento, e' vincolata all'avanzamento della spesa effettivamente sostenuta (liquidata e quietanzata) pari al 100% dell'importo complessivo dell'intervento, al netto di eventuali economie, e sarà corrisposta entro 60 giorni dal ricevimento, da parte del RUA/Direttore del Servizio Supporto al Direttore Generale della Giunta Regionale, della richiesta, a firma del legale rappresentante del Soggetto Attuatore, corredata dalla seguente documentazione:

- 1) **Certificazione di ultimazione e di regolare esecuzione del progetto di ricerca.**
- 2) **Certificazione del RI che attesti:**
  - a) **l'avanzamento della spesa effettivamente sostenuta (liquidata e quietanzata), pari al 100% dell'importo complessivo del progetto, al netto di eventuali economie;**
  - b) **la conformità della spesa rispetto alle previsioni del progetto approvato;**
  - c) **che non sussistono motivi e impedimenti di qualsiasi genere per il perfezionamento di tutte le procedure finalizzate alla chiusura del rapporto di concessione;**
  - d) **che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 per assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari relativi al finanziamento assegnato per la realizzazione del progetto di ricerca in oggetto;**
  - e) **che si è ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della legge regionale n. 1/2009.**
- 3) **Certificazione di rendiconto attestante l'avanzamento della spesa di cui al punto 2.a, redatta secondo lo schema tipo (ALLEGATO 7), riportante l'elenco dettagliato delle spese sostenute alla data della richiesta, sottoscritta dal RI. Dovranno essere fornite le informazioni richieste per tutte le spese, comprese quelle generali, indicando per ognuna il riferimento alle singole voci riportate nel quadro economico approvato. La certificazione dovrà essere fornita anche in formato elettronico (file excel).**
- 4) **Documentazione giustificativa di cui al successivo punto 8.2.**
- 5) **Relazione scientifica finale che descriva le attività di ricerca effettuate ed i risultati finali raggiunti.**

- 6) **Copia conforme del provvedimento di approvazione del certificato di conclusione del progetto di ricerca e di spesa complessiva finale, come risultante dalla rendicontazione.**
- 7) **Copia conforme del certificato di conclusione del progetto di ricerca.**

**8.2 - La documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute deve sempre far riferimento ad impegni giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc..). In tali documenti dovrà essere indicato in modo chiaro ed univoco:**

- **il fornitore o prestatore di servizi;**
- **l'oggetto della prestazione;**
- **l'importo;**
- **la sua pertinenza con il progetto finanziato.**

**Le attestazioni di spesa devono contenere riferimenti a documenti idonei alla certificazione del pagamento che devono essere conservati, in originale, presso il Soggetto Attuatore. Per ogni tipologia di costo occorre produrre (in copia conforme) e conservare (in originale) i seguenti documenti:**

- **contratti, lettere d'ordine, lettere d'incarico, ecc...;**
- **fatture o altra documentazione fiscale o equivalente. Su tale documentazione deve essere riportata la seguente indicazione "PAR MOLISE 2007-2013 - Asse I - Linea si intervento I.C. -- Progetto " \_\_\_\_\_";**
- **documenti di giustificazione delle spese di personale e delle spese generali;**
- **documenti comprovanti la consegna e/o il collaudo dei beni, ove previsto;**
- **nel caso di servizi, documenti comprovanti l'espletamento dei servizi;**
- **documentazione dell'avvenuto pagamento (contabile, bancaria o estratto conto).**

**Il Soggetto Attuatore dovrà produrre l'attestazione di spesa, redatta secondo lo schema tipo di cui all'ALLEGATO 7, allegando la necessaria documentazione sopra elencata (in copia conforme) giustificativa dell'ammissibilità della spesa e dei pagamenti effettuati.**

**Pena l'inammissibilità della rendicontazione, il Soggetto Attuatore dovrà, inoltre, allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", rilasciata dal legale rappresentante, attestante che:**

- nello svolgimento delle attività del progetto sono state rispettate tutte le norme di legge vigenti, ivi compresa quella relativa ai contratti pubblici;
- per le spese rendicontate non stati ottenuti altri rimborsi e/o contributi e di impegnarsi a non richiederne per il futuro;
- l'impegno concernente ciascuna unità di personale corrisponde all'effettivo impegno temporale dedicato alle attività di progetto;
- i costi mensili del personale indicati nella rendicontazione sono stati calcolati nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia;
- le spese generali sono riferite a costi effettivi, relativi all'esecuzione dell'operazione e (ove ricorrente) imputate con calcolo pro-rata all'operazione.

**8.3 – La liquidazione dei trasferimenti finanziari è subordinata all'esito positivo dei seguenti controlli:**

- verifiche amministrative su base documentale per tutte le operazioni finanziarie;
- verifiche sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca e sui risultati finali, da effettuarsi eventualmente in loco.

**Le verifiche amministrative si sostanziano in:**

- verifiche della completezza della documentazione amministrativa e contabile presentata dal beneficiario per le richieste di pagamento e controllo formale e sostanziale delle stesse;
- verifica della correttezza della documentazione di spesa rispetto alle tipologie e all'entità delle spese ammissibili;
- controllo della corrispondenza tra le spese rendicontate e i dati risultanti dal monitoraggio.

**Le verifiche sullo stato di avanzamento delle attività sono finalizzate ad accertare la conformità della realizzazione dell'intervento, in termini di rispetto del cronoprogramma, articolazione delle attività, raggiungimento degli obiettivi previsti, modalità di esecuzione, attraverso:**

- il confronto tra quanto riportato nella documentazione prodotta e quanto previsto dal progetto approvato;
- eventuali visite in loco.

Qualora le irregolarità riguardino gli aspetti amministrativi la Regione, previa contestazione delle irregolarità, invita il Soggetto Attuatore a ripresentare la documentazione corretta alla luce dei rilievi evidenziati. La mancata ottemperanza alle richieste della Regione determina la revoca immediata del finanziamento.

In caso di irregolarità rilevate sullo stato di avanzamento delle attività e sui risultati della ricerca la Regione, previa contestazione delle irregolarità, invita il Soggetto Attuatore a fornire idonei chiarimenti. La mancata ottemperanza alle richieste della Regione o l'assenza di idonee motivazioni atte a superare le irregolarità rilevate determina la revoca immediata del finanziamento.

**8.4 – Il RUA/Direttore del Servizio Supporto al Direttore Generale della Giunta Regionale provvederà, entro 60 gg. dalla ricezione delle richieste di pagamento con allegata tutta la documentazione richiesta e, previo parere positivo del Direttore del Servizio competente ai sensi dell'art 4.4, alla emissione del relativo provvedimento di liquidazione e alla successiva trasmissione alla struttura regionale competente per il pagamento. Senza che il Soggetto Attuatore possa aver nulla a pretendere, le richieste potranno essere evase secondo la predetta tempistica nel rispetto del patto di stabilità interno e della ripartizione per annualità prevista nel piano finanziario allegato all'accordo e compatibilmente con la regolarità dei flussi finanziari Stato-Regione, nonché con l'effettiva riapertura ed operatività dell'esercizio finanziario e con la chiusura delle operazioni contabili disposta annualmente dalla Tesoreria regionale; per tale ultimo aspetto, le richieste dovranno pervenire al RUA/Direttore del Servizio Supporto al Direttore Generale della Giunta Regionale entro e non oltre il 30 settembre, per consentire la definizione di tutte le operazioni di liquidazione e di effettivo pagamento entro la fine dell'anno.**

**Il soggetto attuatore garantisce, in ogni caso, la sostenibilità finanziaria e gestionale degli interventi.**

**8.5 – Il Soggetto Attuatore adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, la tracciabilità di tutti i flussi finanziari connessi al finanziamento di che trattasi e si impegna a tenere l'archiviazione distinta degli atti amministrativi, contabili e tecnici relativi all'attività di ricerca ed ad utilizzare un sistema contabile specifico per le eventuali verifiche delle entrate e delle spese sostenute.**

**Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.**

## **Art. 9) VERIFICHE E MONITORAGGIO**

**9.1 - L'intervento oggetto del presente disciplinare sarà monitorato nella Banca Dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.**

**9.2 - L'inserimento degli aggiornamenti avverrà a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC, utilizzando il "Sistema di Gestione dei Progetti" (SGP) realizzato dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica.**

**9.3 - L'intervento sarà oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto "Open data".**

**9.4 - Il codice unico di progetto (CUP) assegnato all'intervento va evidenziato, ai sensi della delibera CIPE n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante detto intervento.**

**9.5 - La Regione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche e controlli sull'avanzamento del progetto e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente disciplinare. Tali verifiche non esonerano comunque il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione del progetto finanziato e di ogni altra attività connessa.**

**9.6 - Il Soggetto Attuatore, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale per alimentare il sistema di monitoraggio, nel rispetto delle esigenze informative legate alla programmazione regionale e alla fonte finanziaria. I dati di monitoraggio devono essere forniti dal Soggetto Attuatore con immediatezza ad ogni richiesta dell'amministrazione regionale in materia di monitoraggio e secondo le modalità, le istruzioni e la tempistica che saranno indicate.**

**9.7 - L'inadempimento degli obblighi di monitoraggio comporta, sempre, la sospensione dei pagamenti dall'amministrazione regionale al Soggetto Attuatore. Il protrarsi di tale inadempimento per un ciclo annuale di monitoraggio comporta la revoca del provvedimento di concessione dell'intervento e il conseguente recupero delle risorse allo stesso erogate, comprensive di interesse, fatto salvo il maggior danno subito dalla Regione Molise. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.**

## **Art. 10) RAPPORTI CON I TERZI**

**10.1 - Il Soggetto Attuatore agisce in nome e per conto proprio e assume la piena responsabilità per le attività poste in essere per l'esecuzione del progetto. Qualsiasi danno o maggiore onere derivante dall'esecuzione del progetto di ricerca e dalle attività connesse rimane a carico del soggetto attuatore.**

**10.2 - La Regione rimane estranea ad ogni rapporto e controversia comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione del progetto di ricerca.**

**10.3 - La Regione rimane in ogni caso estranea ad ogni onere comunque derivante da eventuali ritardi da parte del Soggetto Attuatore nei pagamenti maturati a favore di terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Il Soggetto Attuatore dovrà, pertanto, attivare quanto di competenza, in termini di anticipazioni di tesoreria e di certificazione dei crediti, per garantire il rispetto degli impegni contrattuali assunti con i terzi. Maggiori oneri che dovessero registrarsi, anche per il mancato rispetto della tempistica riportata al precedente art. 8.4 per il trasferimento delle risorse da parte della Regione, restano comunque a carico del Soggetto Attuatore.**

#### **Art. 11) REVOCA DEL FINANZIAMENTO**

**11.1 - La Regione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento nel caso in cui il Soggetto Attuatore comprometta la tempestiva e regolare esecuzione e la buona riuscita dell'intervento o incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente disciplinare, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative e alle stesse norme di buona amministrazione.**

**11.2 - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/2010, eventuali definanziamenti maturati verso la Regione, a causa del mancato rispetto delle regole sottese al finanziamento, sono riversati sul Soggetto Attuatore inadempiente con revoca del provvedimento di concessione, con l'immediato disimpegno sul capitolo del bilancio regionale ed eventuale recupero delle somme anticipate e degli interessi maturati, non più rimborsabili da parte dello Stato.**

**11.3 - Costituiscono, in particolare, motivi di revoca del finanziamento l'inadempimento protratto per un ciclo annuale degli obblighi di monitoraggio, come riportato al punto 9.7, la mancata trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione dei trasferimenti finanziari, la mancata rendicontazione, la mancata trasmissione della documentazione richiesta per la chiusura del rapporto di concessione, come riportato all'articolo 8 e il mancato rispetto del termine del 31.12.2015 per l'esecuzione delle attività necessarie per la realizzazione dell'intervento, come riportato al punto 5.3.**

**11.4 - Con il provvedimento di revoca la Regione procede alla chiusura del rapporto di concessione e dispone il recupero delle somme in precedenza erogate e degli interessi maturati, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.**

#### **Art. 12) FORO COMPETENTE**

**12.1 - Le eventuali contestazioni o controversie concernenti la presente concessione, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e revoca, saranno devolute al Foro di Campobasso.**

**Art. 13) RINVIO**

**13.1 - Per quanto non espressamente previsto nel provvedimento di concessione e nel presente disciplinare si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia.**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(data, timbro e firma )**

**per accettazione**  
**Il Rappresentante Legale del**  
**Soggetto Attuatore**  
**(data, timbro e firma)**

*Gli articoli 5 (Durata), 6 (Importo del finanziamento), 7 (Variazioni al progetto di ricerca), 8 (Trasferimento risorse finanziarie), 9 (Verifiche e monitoraggio), 10 (Rapporti con i terzi), 11 (Revoca del finanziamento), 12 (Foro competente), vengono specificatamente ed espressamente approvati ai sensi dell'articolo 1341 del Codice civile.*

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(data, timbro e firma )**

**per accettazione**  
**Il Rappresentante Legale del**  
**Soggetto Attuatore**  
**(data, timbro e firma)**